

REGOLAMENTO INCONTRI PROTETTI SERVIZI EDUCATIVI DOMICILIARI AFFIDO ED INSERIMENTI DI MINORI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMI-RESIDENZIALI

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Principi informativi e normativa di riferimento

1. I criteri di cui al presente documento sono adottati sulla base dei principi di Equità Sociale, Solidarietà Familiare, Solidarietà Istituzionale e della seguente disciplina normativa :

- articoli 2, 32 e 38 della Carta costituzionale;
- Legge 07.08.1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 109 “Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate” e successive modificazioni ed integrazioni;
- Decreto legislativo 31.03.1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”;
- D.P.C.M. 07.05.1999, n. 221 “Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate”;
- Decreto legislativo 18.08.2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”;
- Legge 08.11.2000, n. 328 recante “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- D.P.R. 28.12.2000, n. 445 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione legislativa”;
- D.P.C.M. 14.02.2001 “ Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio – sanitarie”;
- Legge costituzionale 18.10.2001, n. 3 “Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione”;
- Legge 05.06.2003, n. 131 “Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3”;
- Decreto legislativo 30.06.2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”;
- Legge Regione Lombardia 6.12.1999, n. 23 “Politiche regionali per la famiglia”;
- Legge Regione Lombardia 05.01.2000, n. 1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 112”;
- Legge Regione Lombardia 12.03.2008, n. 3 “Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale e sociosanitario”, come modificata dalla L.R. 2 del 24.02.2012;
- Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 “Disposizioni urgenti per la crescita, l’equità ed il consolidamento dei conti pubblici”.

Articolo 2 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di erogazione dei servizi e degli interventi sociali a favore dei minori e delle loro famiglie, di competenza del Comune, a norma delle leggi nazionali e regionali di settore e della Legge 8 novembre 2000 n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato d’interventi e servizi sociali”.

Articolo 3 – Obiettivi e finalità

1. Obiettivo generale è quello di uniformare i criteri di accesso e di compartecipazione eventuale ai costi, nonché le modalità di erogazione dei servizi e degli interventi a favore dei minori e delle loro famiglie sull'intero territorio dell'Ambito Territoriale di _____, che comprende i Comuni di _____.
2. La finalità è l'omogeneità e l'equità di trattamento per tutti i soggetti disabili dell'Ambito territoriale di _____.

Articolo 4 – Ambito di applicazione

1. I Servizi e gli interventi che sono qui regolamentati sono garantiti in tutti i Comuni dell'Ambito a favore dei minori e delle loro famiglie, qualunque sia la loro forma gestionale.
2. Nello specifico si tratta di:
 - a) Incontri protetti
 - b) Servizio di Assistenza Educativa Domiciliare ai minori
 - c) Affidamento familiare
 - d) Accoglienza di minori in strutture residenziali o semiresidenziali

Articolo 5 – Aveni diritto

1. Il diritto a usufruire di tali interventi e servizi è determinato dal possesso del requisito della residenza ovvero del domicilio di chi esercita la potestà genitoriale in uno dei Comuni dell'Ambito.
2. Tutti i servizi e gli interventi qui regolamentati sono garantiti compatibilmente alle risorse dei singoli Comuni dell'Ambito, previa valutazione della domanda da parte del Servizio Sociale Comunale competente.
3. Tale valutazione avverrà nel rispetto delle priorità individuate dall'art. 2 "Diritto alle prestazioni" della Legge 8 novembre 2000 n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali".

Articolo 6 – Competenze dell'Assemblea dei Sindaci di Ambito

1. L'Assemblea dei Sindaci di Ambito è composta dai Sindaci, o dagli assessori loro delegati, dei Comuni dell'Ambito di _____.
2. Perché si possano realizzare gli obiettivi e le finalità del presente regolamento, l'Assemblea di Ambito annualmente approva le misure di compartecipazione ai costi da parte degli utenti e delle loro famiglie.
3. Inoltre, l'Assemblea assume tutte le decisioni previste nel presente regolamento volte a uniformare e omogeneizzare l'offerta, l'accesso e la compartecipazione ai costi da parte delle persone con disabilità.
4. Le Giunte comunali, nella definizione degli atti programmatici, recepiscono le decisioni della Assemblea dei Sindaci di Ambito.

Articolo 7 – Finanziamento dei servizi e partecipazione degli utenti al costo

1. Il finanziamento dei singoli interventi e dei servizi è dimensionato alle disponibilità del bilancio comunale.
2. Il sistema integrato d'interventi e servizi sociali e prestazioni sociali agevolate, per l'utilizzo dei servizi a domanda individuale, valorizza il ruolo delle famiglie come soggetti attivi delle politiche comunali, nella formazione della domanda e nelle proposte di offerta di servizi, con particolare riferimento alle forme di auto-aiuto e al concorso tra risorse pubbliche e private.
3. Il presente regolamento prevede, accanto al dovere di intervento del settore pubblico, la partecipazione degli utenti alla copertura del costo dei servizi, qualora essi siano nella possibilità di fornirli.

Capo II – Interventi e Servizi

GLI INCONTRI PROTETTI

Articolo 8 – Gli incontri protetti – Definizione

1. Sono definiti “protetti” gli incontri, previsti dall'Autorità Giudiziaria, che avvengono tra un minore ed uno o più dei suoi parenti alla presenza di un educatore presso uno “spazio neutro”, cioè un luogo che tuteli il minore nel suo diritto di visita e nel contempo verifichi se sussistono i presupposti per l'assunzione delle responsabilità genitoriali e faciliti e sostenga la relazione minori – genitori. Tali incontri hanno la finalità di garantire e sostenere il mantenimento della relazione tra il minore e i genitori e/o parenti a seguito di separazione, divorzio conflittuale, affidò ed altri situazioni di grave e profonda crisi familiare.

Articolo 9 – Gli incontri protetti – Gli obiettivi

1. Gli obiettivi degli incontri in luogo neutro consistono nel:
 - Garantire il diritto di visita per genitori non affidatari di minori coinvolti in separazioni conflittuali o allontanati dal nucleo genitoriale naturale;
 - Garantire il diritto di relazione per minori coinvolti in procedure di allontanamento dai genitori naturali;
 - Contribuire, dove ve ne siano le condizioni, alla progettualità evolutiva rivolta alla relazione figure genitoriali-minori.

Articolo 10 – Destinatari

1. Le attività previste sono rivolte a sistemi famigliari entro i quali è interrotta o sospesa la relazione tra uno o più minori con i genitori naturali, ed è conseguentemente necessario realizzare contesti protetti che permettano l'incontro tra i minori e le figure genitoriali citate. Costituisce pre requisito necessario per l'attivazione degli interventi la presenza di un provvedimento definitorio inoltrato dall'Autorità Giudiziaria al Servizio Sociale territorialmente competente, o la presenza di un progetto sociale che codifichi le caratteristiche degli incontri e che comprenda la definizione di un contratto d'intervento formalmente sottoscritto dall'Assistente Sociale di riferimento e dagli adulti implicati (genitori, genitori affidatari, parenti, operatori social incaricati per attività socioeducative nei confronti dei minori e/o del sistema familiare).

Articolo 11 – Modalità di avvio

1. Per l' attivazione dell'incontro protetto è necessario definire un "Progetto d'Intervento" in cui vengano definiti compiti/azioni e codificati i ruoli e le risorse a disposizione (tempo lavoro, strumenti, luoghi, incontri con i genitori, supporto psicologico al minore).
2. La titolarità del Progetto di Intervento è dell'Assistente Sociale competente sul caso, la quale ricoprirà anche il ruolo di regia per il coordinamento del gruppo di lavoro con tutte le figure professionali coinvolte sulla situazione.
3. Al momento di avviare il servizio, nell'incontro di presentazione formale dell'Educatore Professionale ai familiari coinvolti, sarà consegnato per la firma dei presenti il contratto che include le regole generali e peculiari del percorso.
4. Per la concreta programmazione e gestione degli interventi definiti di luogo neutro o protetti si definisce una metodologia d'intervento che deve prevedere una particolare attenzione alle seguenti fasi:
 - a) Incontro di presentazione formale dell'Educatore al genitore/i nella sede del Servizio Sociale, in presenza dell'Assistente Sociale e del Coordinatore del Servizio Minori. In tale occasione agli adulti coinvolti nella relazione con il minore verrà presentato il contratto necessario per l'attivazione del percorso. Attraverso tale strumento si esplicitano le pre-condizioni che rendono possibile la realizzazione o necessaria la sospensione degli incontri, nonché il ruolo protettivo e osservativo dell'Educatore.
 - b) Incontro di conoscenza tra l'educatore incaricato del luogo neutro ed i minori coinvolti.
 - c) Aggiornamento costante di un diario informale redatto dall'Educatore.
 - d) Stesura di Relazioni periodiche di aggiornamento, utili a contribuire alla valutazione della

relazione genitoriale, da trasmettere eventualmente all'Autorità Giudiziaria competente.
e) Periodiche équipes di verifica e monitoraggio della presa in carico con il coinvolgimento di tutte le figure professionali coinvolte.

Articolo 12 – Funzione degli operatori coinvolti

1. Nella progettazione e gestione degli incontri in luogo neutro i membri dell'equipe di lavoro hanno specifiche funzioni e mansioni, tra queste si distinguono:
 - a) l' assistente sociale titolare del caso: gestisce la parte organizzativa, coordina eventuali altri interventi con il nucleo, svolge colloqui di sostegno ai familiari, anche con l'apporto di psicologo/a, gestisce colloqui periodici di restituzione con gli stessi. In alcune circostanze potrebbe essere opportuno che ai colloqui di restituzione partecipi anche l'operatore-osservatore.
 - b) l'operatore-osservatore: identificato con la figura dell'educatore professionale, conduce il Luogo Neutro e si occupa dell'osservazione e della stesura della parte documentale relativa agli incontri. Quale parte dell'équipe di lavoro, contribuisce alla progettazione, alla programmazione ed alla valutazione, e può occuparsi anche di altri aspetti gestionali del percorso (per esempio i colloqui di restituzione agli adulti coinvolti). Qualora per il minore, protagonista degli incontri in luogo neutro, fosse necessaria l'attivazione di una presa in carico educativa, è fondamentale che l'educatore non sia lo stesso che presenza ai luoghi neutri.
 - c) Nei casi in cui siano coinvolti altri servizi (Sert., Psichiatria, Comunità alloggio, etc.) è necessario chiarire e concordare il loro ruolo e compiti in sinergia con gli altri operatori.

Articolo 13 – Modalità di gestione

1. Il contratto è uno strumento di lavoro indispensabile e deve essere sottoscritto dai familiari coinvolti. In caso contrario non si potrà dare avvio agli incontri.
2. Il contratto è redatto dall'équipe, e deve contenere una serie di indicazioni utili per lo svolgimento del percorso.
3. Ogni contratto è fondamentalmente diviso in due parti: una informativa e l'altra relativa alle regole da osservare.
4. Appartengono alla parte informativa, comune a tutti i contratti:
 - ✓ elementi del provvedimento dell'A.G. (date, numeri di protocollo, le parti più significative del dispositivo); nomi e dati dell'incontrante, del/degli affidatari, del minore e degli operatori;
 - ✓ il calendario, il luogo e la durata di ogni incontro e la durata complessiva;
 - ✓ gli obiettivi del percorso;
 - ✓ la compartecipazione ai costi.
5. La parte relativa alle regole da osservare è la più personalizzata di tutto il documento e conterrà un regolamento deciso dall'equipe in relazione alla peculiarità della situazione in oggetto.
6. Tra le regole più comuni a tutte le situazioni si possono evidenziare:
 - il divieto di scattare fotografie o fare riprese filmate,
 - il divieto di utilizzare il cellulare se non in casi autorizzati precedentemente dal servizio sociale,
 - la possibilità di portare alimenti e bevande ad esclusivo scopo di consumarle durante l'incontro,
 - modalità di eventuale recupero degli incontri persi,
 - modalità di comunicazione per confermare gli incontri.
7. Occorre che in ogni contratto si evidenzia da parte dell'educatore la possibilità di interrompere o non dare avvio all'incontro, qualora egli valuti una situazione di pregiudizio del minore. In tali situazioni l'operatore è tenuto a richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine.
8. Il principale scopo del contratto è quello di prevenire situazioni di conflitto e tensione per il minore, ma anche per tutti gli altri attori.

Articolo 14 – La compartecipazione i costi degli incontri protetti

1. La compartecipazione ai costi per l'effettuazione degli incontri protetti è definita contestualmente al contratto.
2. Ai fini della determinazione dei costi si considerano gli incontri e i colloqui come gli elementi più evidenti che possono costituire la "base di calcolo".
3. Il Colloquio si configura come un'azione strutturata e preordinata e comprende l'accoglienza dell'utente (adulti). Il colloquio può avere una durata variabile tra i 45 e 90 minuti.
4. L'Incontro si configura come un'azione preordinata e strutturata, l'organizzazione è flessibile e definita a seconda delle caratteristiche del caso trattato e dell'età del bambino con una durata complessiva variabile tra i 90 e i 150 minuti. Comprende l'accoglienza del genitore incontrante, l'accoglienza del genitore accompagnante con il bambino, l'accompagnamento del bambino dal genitore incontrante, l'incontro vero e proprio (con una durata variabile generalmente dall'ora alle due ore), la fase di saluto con il genitore incontrante e il riaccompagnamento del bambino all'accompagnante, uno scambio e un confronto con il genitore incontrante (dai 10 ai 30 minuti).»
5. La quota di compartecipazione al costo dei servizi, è così attribuita:
 - a) se la prestazione consiste in un colloquio, la compartecipazione sarà a carico del genitore che lo effettua;
 - b) se la prestazione è un incontro o un ambientamento, la compartecipazione sarà a carico di entrambi i genitori.
6. La quota di compartecipazione al costo dei servizi, è così individuata:
 - a) determinazione di una quota forfettaria massima per la prestazione "colloquio", che tenga conto di un minutaggio medio e dei costi dell'operatore;
 - b) determinazione di una quota forfettaria oraria massima per la prestazione "incontro", che tenga conto del minutaggio previsto dal decreto dell'Autorità Giudiziaria medio e dei costi dell'operatore;
 - c) la contribuzione al costo dell'intervento è stabilita dalla seguente formula e per ogni genitore considerato:

I.S.E.E. x contribuzione massima: limite I.S.E.E. accesso ai benefici

Esemplificando:

- **Contribuzione massima per colloquio €.** 25,00
- **Limite I.S.E.E. accesso ai benefici €.** 16.000,00
- **I.S.E.E. €.** 12.400,00
- **Compartecipazione = $12.400,00 \times 25,00 : 16.000,00 = 19,38$**

- **Contribuzione massima per incontro €.** 45,00
- **Contribuzione massima per genitore €.** 22,50
- **Limite I.S.E.E. accesso ai benefici €.** 16.000,00
- **I.S.E.E. genitore 1 €.** 12.400,00
- **I.S.E.E. genitore 2 €.** 11.000,00
- **Compartecipazione genitore 1 = $12.400,00 \times 22,50 : 16.000,00 = 17,44$**
- **Compartecipazione genitore 2 = $11.000,00 \times 22,50 : 16.000,00 = 15,47$**

7. La composizione del nucleo familiare di appartenenza del richiedente il servizio, nonché la determinazione della situazione economica del nucleo stesso, sono disciplinate dal D. Lgs. 31.03.1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
8. La riscossione delle quote di contribuzione è effettuata preventivamente, sulla base del programma concordato in base al contratto di intervento.
9. È fatta salva la possibilità di una contribuzione inferiore a quanto stabilito nel presente articolo nel caso di comprovato grave disagio socio – economico, previa relazione dell'Assistente Sociale e conseguente deliberazione della Giunta Comunale del Comune interessato.

L'ASSISTENZA DOMICILIARE EDUCATIVA AI MINORI

Articolo 15 – L'Assistenza Domiciliare Educativa ai Minori – Carattere e finalità

1. L'assistenza domiciliare educativa ai minori e alle loro famiglie si connota come un complesso di interventi volti a mantenere e sostenere il minore all'interno della propria famiglia, qualora questa versi in situazione di temporanea difficoltà e manifesti elementi di possibile rischio o pregiudizio per il minore, in attuazione dell'articolo 22, comma 2 – lettera c) - della legge 8 novembre 2000, n. 328.
2. Finalità del servizio è il recupero del nucleo familiare rispetto alle funzioni di autonomia gestionale, educativa, affettiva e sociale, perseguendo i seguenti obiettivi:
 - a) favorire la permanenza in famiglia di minori che vivano in contesti psico-socio educativi e culturali svantaggiati, in condizioni di sufficiente tutela;
 - b) favorire l'instaurarsi di un rapporto corretto tra tutti i componenti del nucleo, rendendo i genitori idonei ad assumere globalmente la propria funzione educativa;
 - c) favorire l'integrazione sociale del minore e del suo nucleo;
 - d) offrire ai minori modelli educativi e di riferimento alternativi che permettano una identificazione positiva;
 - e) monitorare la situazione familiare di minori appartenenti a contesti familiari ad alto rischio.

Articolo 16 - Destinatari

1. Il servizio si rivolge a minori residenti o dimoranti nel territorio del Comune, salvo per questi ultimi il recupero dei costi sostenuti nei confronti del Comune di residenza, previamente informato della attivazione e della durata dell'intervento e dei relativi costi.
2. I requisiti per l'accesso si individuano come segue:
 - a) presenza di disabilità sensoriale, fisica e/o psichica;
 - b) disagio scolastico e/o culturale;
 - c) nuclei familiari che si trovino in condizioni di disagio sociale tale da implicare per il minore un grave rischio di emarginazione o di deviazione sociale;
 - d) famiglie monoparentali: situazioni nelle quali si assiste alla mancanza fisica (nuclei orfanili, ospedalizzazione, carcerazioni) o psicologica (disagio psichico) di uno dei genitori e nelle quali ricorrano per i minori forti condizioni di disagio educativo ed esistenziale;
 - e) minori in difficoltà scolastiche segnalati al servizio sociale da parte degli organi didattici competenti;
 - f) provvedimenti penali a carico del minore, così come previsto dal D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448 "Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni".

Articolo 17 - Modalità di espletamento del servizio

1. Il servizio di assistenza domiciliare educativa si estrinseca nello svolgimento delle seguenti attività, che coinvolgono il minore, la famiglia, le reti sociali ed il territorio:
 - a) intervento educativo all'interno delle famiglie;
 - b) attività educative individualizzate, secondo il progetto educativo stilato per il minore;
 - c) interventi per favorire la relazione del sistema familiare con i contesti istituzionali (scuola, oratorio, ambiti lavorativi e ricreativi, ecc.) e con la rete parentale, e la comunità locale in genere, secondo il progetto educativo stilato per il minore;
 - d) partecipazione ad attività educative, ricreative a valenza socializzante e didattica al fine di inserire positivamente il minore nel proprio contesto socio – culturale;
 - e) predisposizione di momenti di verifica tra operatori, operatori e famiglia, operatori ed educatori.

Articolo 18 - Responsabilità e coordinamento del servizio

1. La responsabilità ed il coordinamento del servizio è garantito dall'Assistente Sociale del Comune, la quale si pone come punto di riferimento per le richieste di attivazione, per eventuali problemi nel suo funzionamento e per i collegamenti con gli altri servizi. In particolare, l'Assistente Sociale:

- a) predisporre, d'intesa con l'educatore ed i servizi territoriali specialistici, le informazioni necessarie per la programmazione ed il monitoraggio del Servizio;
- b) formula proposte per il potenziamento ed il miglioramento delle prestazioni del Servizio;
- c) cura i rapporti con gli altri Enti competenti pubblici e privati e con le associazioni di volontariato;
- d) coordina l'educatore nella programmazione degli interventi per ciascun utente;
- e) verifica periodicamente con l'educatore la realizzazione degli interventi programmati.

Articolo 19 - Articolazione del servizio

1. Gli interventi vengono di norma effettuati negli orari diurni e serali dei giorni feriali, e, solo in caso di particolari e documentate necessità, possono essere estesi anche nelle giornate festive, secondo il progetto educativo stilato per il minore.
2. L'operatività del Servizio si colloca nelle abitazioni dei nuclei familiari e negli altri luoghi frequentati dagli stessi.

Articolo 20 - Segnalazione

1. La segnalazione del minore può provenire sia direttamente dal Servizio Sociale Comunale, sia da altri Servizi sociali, operanti sul territorio, sia dall'Azienda Sanitaria Locale.
2. La famiglia, la scuola o chiunque sia a conoscenza di situazioni problematiche o difficili possono effettuare segnalazioni direttamente ai Servizi sociali di cui al primo comma.

Articolo 21 - Presa in carico

1. L'ammissione al Servizio avviene mediante la predisposizione di un articolato progetto d'intervento, concordato e sottoscritto da chi esercita la potestà genitoriale, contenente le seguenti indicazioni:
 - ◆ tempi di realizzazione;
 - ◆ durata;
 - ◆ frequenza di accesso;
 - ◆ caratteristiche e finalità dell'intervento;
 - ◆ costo presunto del progetto.
2. Costituiranno motivi di esclusione:
 - La contemporanea attuazione di altri interventi, non coordinati con il progetto di assistenza domiciliare;
 - La presenza nel nucleo di soggetti con patologie consolidate incompatibili con l'intervento.
3. Eventuali esclusioni dal servizio o modifiche dei singoli progetti dovranno essere motivate.

Articolo 22 - Dimissioni dal servizio

1. Al termine dell'intervento (anticipato o secondo quanto previsto dal progetto), l'Assistente sociale di riferimento comunicherà l'avvenuta dimissione e relazionerà ai soggetti specialistici coinvolti.

Articolo 23 - Requisiti professionali del personale educativo

1. Il personale educativo addetto al Servizio di Assistenza domiciliare educativa deve essere in possesso della qualifica di educatore professionale o della laurea in Scienze dell'Educazione.

Articolo 24 - Recupero della spesa

1. La Giunta Comunale, sulla base della determinazione dell'Assemblea dei Sindaci e delle disponibilità finanziarie, determina annualmente il costo orario del servizio, la contribuzione massima da richiedere all'utenza ed il limite dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente oltre il quale deve essere corrisposta la contribuzione massima.
2. La contribuzione al costo del servizio è determinata dalla seguente formula:

(I.S.E.E. nucleo familiare – fascia esenzione) x contribuzione massima: limite I.S.E.E. accesso ai benefici

Esemplificando:

- **Contribuzione massima €.** 12,50
- **Fascia esenzione €.** 5.000,00
- **Limite I.S.E.E. accesso ai benefici €.** 16.000,00
- **I.S.E.E. nucleo familiare €.** 9.400,00
- **Tariffa = (9.400,00 – 5.000,00) x 12,50 : 16.000,00 = 3,44**

3. La composizione del nucleo familiare di appartenenza del richiedente il servizio, nonché la determinazione della situazione economica del nucleo stesso, sono disciplinate dal D. Lgs. 31.03.1998, n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. La riscossione delle quote di contribuzione per il servizio di A.D.M. è effettuata mensilmente secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale.
5. È fatta salva la possibilità di una contribuzione inferiore a quanto stabilito nel presente articolo nel caso di comprovato grave disagio socio – economico, previa relazione dell'Assistente Sociale e conseguente deliberazione della Giunta Comunale.

L'AFFIDO FAMILIARE

Articolo 22 – Principi generali e finalità dell'affidamento familiare

1. Con l'affidamento familiare si intende perseguire la finalità di garantire al minore il diritto di crescere all'interno di un nucleo familiare in grado di assicurargli uno sviluppo psicofisico e relazionale adeguato e conforme a quanto prevede, in tema di diritti dei minori, la Convenzione ONU di New York del 1989, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura.
2. Nel contempo, ci si prefigge di recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro. Laddove ciò non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso verso l'autonomia personale e socioeconomica anche oltre il diciottesimo anno d'età, assicurando comunque la rielaborazione della propria esperienza familiare.
3. L'affidamento familiare è da intendersi anche come un'azione di solidarietà da parte della famiglia allargata nei confronti di un minore momentaneamente privo di un ambiente idoneo alla sua crescita armonica.

Articolo 23 – Le tipologie dell'affidamento familiare

1. L'intervento di affidamento familiare secondo la normativa vigente può essere:
 - a) secondo lo *status giuridico*:
 - **consensuale**, disposto direttamente dal Comune o da altro soggetto delegato in attuazione dell'art. 4 della legge 184/83 e sue modifiche, previo consenso dei genitori o del tutore. Il provvedimento di affidamento familiare, qualora il minore non sia affidato a parente entro il IV grado, viene sempre inviato per la ratifica al Giudice Tutelare;
 - **giudiziale**, disposto in attuazione di provvedimenti del Tribunale per i Minorenni, che si avvale dei servizi sociali del Comune o di altro soggetto delegato per la sua attuazione e vigilanza.
 - b) secondo le tipologie di collocazione:
 - **etero-familiare**: quando il minore viene collocato fuori dalla rete parentale entro il 4° grado;
 - **Intra-familiare**: quando il minore viene collocato presso parenti entro il 4° grado.
 - c) secondo l'intensità del bisogno:
 - **residenziale**: quando il minore vive stabilmente con gli affidatari;
 - **diurno**: quando il minore trascorre solo parte della giornata con gli affidatari e la sera torna nella sua famiglia;
 - **a tempo parziale**: quando il minore trascorre solo un periodo definito con gli affidatari, anche nelle forme di "pronta accoglienza" sperimentate e/o da sperimentare a livello locale.

Articolo 24 – Destinatari

1. Sono destinatari dell'istituto dell'affido familiare, oltre alla famiglia d'origine:
 - i minori che si trovano in situazione di grave disagio e/o rischio evolutivo per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
 - i minori le cui famiglie presentino gravi carenze nell'esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale per i quali si è decisa una separazione temporanea dalla famiglia;
 - i minori stranieri non accompagnati privi della presenza e del sostegno della propria famiglia di origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura;
 - i ragazzi/e in prosieguo amministrativo che, per situazioni particolari motivate nel progetto individualizzato, necessitano di proseguire l'esperienza nella famiglia affidataria.

Articolo 25 – I soggetti affidatari

1. Gli affidatari possono essere, secondo la vigente normativa, famiglie e persone singole.

Articolo 26 - I diritti del minore, della famiglia d'origine e degli affidatari

1. Il **minore** ha diritto:
 - ad essere informato, ascoltato, preparato e coinvolto rispetto al progetto di affido, in relazione alla propria età anagrafica ed alle proprie specifiche caratteristiche e capacità;
 - a mantenere i rapporti con la propria famiglia di origine, fatto salvo quando vi siano diverse indicazioni o prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria competente;
 - a mantenere i rapporti con la famiglia affidataria anche al termine dell'affido, quando lo desidera e non vi sia controindicazione.
2. La **famiglia d'origine** ha diritto:
 - ad essere informata sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
 - ad essere coinvolta in tutte le fasi del progetto;
 - ad essere coinvolta nella costruzione di un progetto d'aiuto finalizzato al superamento dei problemi che rendono necessario l'affidamento;
 - ad avere un sostegno professionale individuale, familiare e/o di gruppo inerente le proprie difficoltà;
 - a mantenere rapporti costanti e significativi con il proprio figlio, salvo diversa indicazione o prescrizione da parte dell'Autorità Giudiziaria competente;
 - ad essere informata ed aggiornata con regolarità sulla vita e sulle condizioni del bambino.
3. Gli **affidatari** hanno diritto a:
 - essere informati sulle finalità dell'affidamento, in generale e per lo specifico progetto;
 - essere formati sulle tematiche specifiche dell'affido;
 - essere coinvolti e partecipare a tutte le fasi del progetto;
 - avere un sostegno professionale individuale, familiare e di gruppo;
 - essere accompagnati nel percorso di accesso ai servizi sanitari, educativi, sociali necessari al minore;
 - avere un contributo svincolato dal reddito, indicizzato annualmente, a cui si aggiunga il riconoscimento delle spese straordinarie sostenute, come meglio esplicitato all'art. 14.

Articolo 27 - I protagonisti dell'affidamento

1. Alla realizzazione dell'intervento di affido familiare contribuiscono a diverso titolo e misura:
 - **il minore**, soggetto di diritti e di protezione, cui deve essere garantita la crescita in un contesto familiare adeguato, in attesa del rientro nella propria famiglia d'origine, salvo altre disposizioni dell'Autorità Giudiziaria;
 - **la famiglia d'origine**, che si impegna in un proprio percorso di crescita e cambiamento, nell'ottica del superamento dei problemi che hanno determinato il temporaneo allontanamento;

- **gli affidatari**, che si occupano concretamente di accogliere il bambino, garantendogli protezione ed assicurandogli il mantenimento, l'educazione, l'istruzione e le relazioni affettive di cui ha bisogno;
- **il Servizio Sociale comunale**, competente per territorio, che si occupa dei bisogni del bambino e della sua famiglia d'origine, svolgendo funzioni di conoscenza, consulenza, trattamento e sostegno, anche con la collaborazione di altri servizi specifici;
- **le Associazioni familiari/Reti familiari**, le quali -per finalità di solidarietà sociale- operano per la promozione dell'accoglienza e dell'affido, anche attraverso azioni concrete di sostegno alla famiglia affidataria e al minore accolto per tutta la durata dell'affido;
- **l'Azienda Sanitaria Locale**, che si occupa, nell'ambito degli interventi socio-sanitari, di concorrere al percorso di conoscenza e di valutazione delle famiglie affidatarie, nonché all'eventuale trattamento psico-terapeutico del minore e/o della famiglia d'origine.

Articolo 28 – Compiti e doveri degli Enti

1. Gli Enti competenti per garantire la realizzazione di progetti individuali integrati svolgono le seguenti funzioni, attraverso équipe interdisciplinari proprie o avvalendosi della collaborazione di altri servizi:
 - valutazione psico-sociale ed educativa approfondita di ogni singola situazione familiare, al fine di verificare l'appropriatezza dell'intervento di affido nella situazione specifica;
 - propongono l'attivazione del progetto individuale integrato di affido e collaborano nell'individuare le caratteristiche della famiglia affidataria, gli impegni del servizio e delle famiglie coinvolte, nonché le modalità degli incontri tra famiglie, tra il minore e la famiglia di origine e con i servizi, secondo quanto previsto dal progetto;
 - promuovono verifiche periodiche, sull'andamento del singolo progetto individuale integrato di affido, fra tutti i soggetti coinvolti nel progetto, prevedendo anche incontri congiunti con la famiglia d'origine e con la famiglia affidataria alla presenza degli operatori referenti dei servizi;
 - predispongono tutti gli interventi di sostegno necessari al minore;
 - garantiscono la presa in carico ed il trattamento della famiglia di origine;
 - mantengono i rapporti con l'Autorità Giudiziaria.
2. Nello specifico:
 - a) **Il Servizio Sociale comunale o altro soggetto delegato**, responsabile del singolo progetto individuale integrato di affido provvede a:
 - formalizzare l'affido, sia consensuale che non consensuale, utilizzando un "patto scritto" nel quale sono indicati durata, interventi per il minore e per la famiglia d'origine, tempi di verifica, diritti e doveri delle persone e dei servizi coinvolti;
 - determinare la concessione del contributo mensile a favore degli affidatari, svincolato dal reddito, oltre all'eventuale contributo -nei limiti prefissati- alle spese straordinarie sostenute e documentate (es. contributo a spese dentistiche, ortodontiche ed oculistiche, ecc.);
 - attivare la copertura assicurativa regionale per incidenti occorsi ai minori in affidamento, e agli affidatari, nonché per i danni provocati a terzi dai minori nel corso dell'affido;
 - garantire il rispetto dei diritti del minore, della famiglia affidataria, della famiglia d'origine;
 - attivare le risorse integrative, sociali ed educative, necessarie alle cure del minore;
 - seguire lo svolgimento dell'affido, monitorando in ogni momento di verifica la realizzazione delle azioni assegnate ad ogni singola istituzione;
 - verificare, all'interno di ogni progetto di affido, l'opportunità di incontri congiunti tra famiglia di origine e famiglia affidataria;
 - sostenere le famiglie affidatarie prima, durante e dopo la conclusione dell'affido, condividendo con gli altri operatori dei servizi territoriali e specialistici periodici momenti di verifica.

Articolo 29 – Compiti e doveri degli affidatari

1. Gli affidatari:

- collaborano alla costruzione, realizzazione e valutazione del progetto formulato con i servizi e con la famiglia d'origine, garantendo in tutte le fasi dello stesso la propria reperibilità e disponibilità agli incontri;
- esercitano i poteri connessi con la potestà familiare, su delega dell'Ente affidatario o disponente, e pertanto intrattenendo rapporti con la scuola, i medici, gli adulti di riferimento del minore (Legge 28 marzo 2001 n. 149, art. 5 – comma 1);
- provvedono alla cura, al mantenimento, all'educazione e all'istruzione del minore, in collaborazione con i Servizi e tenendo conto delle indicazioni dei genitori, in conformità con le disposizioni dell'Autorità Giudiziaria (Legge 28 marzo 2001 n. 149, art. 5 – co. 1);
- mantengono, concordandone le modalità con gli operatori dei Servizi, i rapporti con la famiglia d'origine, nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- assicurano discrezione e riservatezza circa la situazione del minore e della sua famiglia d'origine;
- collaborano alla chiusura dell'affido, alla progettazione e realizzazione del rientro, anche prevedendo le forme di mantenimento della relazione instaurata con il minore.

Articolo 30 – Compiti e doveri della famiglia di origine

1. La famiglia di origine:

- collabora alla costruzione e realizzazione del progetto formulato con i Servizi e con la famiglia affidataria;
- si impegna ad incontrare il minore ed eventualmente la famiglia affidataria, secondo modalità, orari e durata concordati con gli operatori di riferimento e nel rispetto delle eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
- segue il percorso di supporto o di trattamento connesso al superamento delle problematiche che hanno dato luogo al collocamento del minore in affido.

Articolo 31 – Conclusioni dell'affidamento

1. L'affido si conclude secondo i tempi stabiliti nel progetto e, in ogni caso, al raggiungimento del 18° anno di età, fatta eccezione per le situazioni in cui sia stato decretato il prosieguo amministrativo.
2. Valutato l'interesse del minore, l'affidamento familiare cessa, con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, qualora sia venuta meno la situazione di difficoltà temporanea della famiglia d'origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la sua prosecuzione rechi pregiudizio al minore.
3. L'affidamento familiare può concludersi anticipatamente per l'indisponibilità della famiglia affidataria ovvero per il sopraggiungere di condizioni impreviste che rendono necessario un collocamento diverso per il minore. In questo caso il minore, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine vanno adeguatamente accompagnati.
4. Nel prevedere la conclusione dell'affidamento familiare, il progetto d'affido deve stabilire i termini e i modi del rientro del minore nella famiglia di origine, ovvero del suo inserimento in una nuova famiglia o del percorso di autonomia per il minore.
5. Gli operatori del Servizio Sociale comunale e dei Servizi specialistici hanno il compito di preparare congiuntamente la conclusione dell'affido e di realizzare l'azione di sostegno al rientro in famiglia del minore.
6. I servizi competenti redigeranno una relazione conclusiva da inoltrare all'Ente disponente e responsabile, nonché all'Autorità Giudiziaria, qualora competente. Inoltre gli operatori manterranno, oltre la chiusura dell'affido, i rapporti con la famiglia d'origine, il minore e la famiglia affidataria, ove opportuno e nell'interesse primario del minore.

Articolo 32 – Sostegno economico

1. Il Comune di residenza degli esercenti la potestà genitoriale eroga alla famiglia affidataria il contributo mensile da corrispondere a totale favore del minore affidato, “affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche” (Art. 80 III Comma L. 184/83).
2. Qualora, a prestazione avviata, entrambi i genitori esercenti la potestà o uno solo di essi trasferisce la sua residenza in altro Comune, l'erogazione del contributo affido rimane a carico del Comune che ha avviato la prestazione.
3. Il contributo base previsto per ogni minore in affido etero-familiare a tempo pieno sarà determinato a partire da un ammontare minimo di € _____ mensili, fatta salva la ridefinizione nel caso di erogazione di servizi a carico diretto del Comune.
4. Per gli affidamenti diurni, part-time e di breve durata, il contributo mensile verrà valutato in base al progetto individualizzato e comunque non potrà superare l'importo di € _____.
5. Nel caso di affidamento di minori con particolari situazioni di fragilità socio-ambientale e complessità sanitarie (a seguito di valutazione del servizio sociale e previa documentazione dei servizi specialistici di competenza), il contributo previsto può essere elevato fino a un massimo del 50% per:
 - inserimento al nido del minore o ricorso all'acquisto di ore di baby-sitter per consentire agli affidatari il mantenimento dell'attività lavorativa;
 - spese sanitarie per minori affetti da grave patologia o portatori di handicap (terapie non coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, diete particolari, visite specialistiche, spese di trasporto,...), qualora la famiglia affidataria non percepisca l'assegno di accompagnamento.

Articolo 33 – Compartecipazione alla spesa

1. Per i minori in affido, il Comune si assume la spesa del sostegno economico alla famiglia affidataria, sulla base della normativa vigente in materia di attribuzione degli oneri, prevedendo la compartecipazione al costo da parte dei genitori e degli ascendenti civilmente obbligati della famiglia di origine, la cui capacità contributiva viene valutata sulla base del D. Lgs. 109/1998 e successive modificazioni, fatta salva la facoltà degli stessi di contribuire in maggior misura.
2. La contribuzione al costo del sostegno economico è determinata dalla seguente formula, sulla base delle determinazioni dell'Assemblea dei Sindaci e delle disponibilità finanziarie dell'Ente:

(I.S.E.E. nucleo familiare – fascia esenzione) x contribuzione massima: limite I.S.E.E. accesso ai benefici

Esemplificando:

- **Contribuzione massima €.** 500,00
 - **Fascia esenzione €.** 10.000,00
 - **Limite I.S.E.E. accesso ai benefici €.** 25.000,00
 - **I.S.E.E. nucleo familiare €.** 15.000,00
 - **Quota a carico famiglia = (15.000,00 – 10.000,00) x 500,00 : 25.000,00 = 100,00**
3. L'impegno alla compartecipazione al costo del sostegno economico alla famiglia affidataria viene formalmente raccolto dall'assistente sociale e può essere inserito nel progetto personalizzato per il minore.

INSERIMENTI IN STRUTTURE RESIDENZIALI O SEMIRESIDENZIALI

Articolo 34 – L’inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. I Comuni dell'Ambito Distrettuale _____ promuovono il diritto di ogni minore di crescere ed essere educato nella propria famiglia, senza distinzioni di sesso, di etnia, di età, di lingua, di religione e nel rispetto della identità culturale del minore e comunque non in contrasto con i principi fondamentali dell'ordinamento.
2. Quando la famiglia, nonostante siano stati disposti interventi di sostegno e di aiuto, non è in grado di provvedere alla crescita e all'educazione, si applicano gli istituti alternativi previsti dalla normativa vigente, tra cui l'inserimento del minore in comunità familiari e/o strutture residenziali o semi-residenziali.
3. Il presente articolato regolamentare disciplina i principi e le modalità di gestione, erogazione e attuazione degli inserimenti in strutture residenziali o semi-residenziali dei minori:
 - residenti sul territorio dell'Ambito Distrettuale interessati da un provvedimento di allontanamento e di collocamento disposto dall'Autorità Giudiziaria;
 - residenti sul territorio dell'Ambito Distrettuale che vivono in condizioni di grave rischio psicofisico e/o relazionale e qualora a fronte di un progetto personalizzato o del verificarsi di una situazione di emergenza, sia necessario, in accordo con la famiglia, una separazione temporanea dalla stessa con inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali;
 - non residenti, presenti sul territorio dell'Ambito Distrettuale, in assenza di una famiglia o di un adulto in grado di prendersene cura ai sensi di legge.

Articolo 35 – Finalità ed obiettivi dell'inserimento

1. La finalità dell'inserimento in strutture residenziali o semi-residenziali è di garantire al minore un contesto di protezione e di cura, proseguendo nel suo percorso evolutivo e mantenendo la relazione, ove possibile, con la famiglia d'origine.
2. Gli obiettivi dell'inserimento nella comunità di accoglienza sono:
 - a. garantire il benessere psicofisico e relazionale del minore, accompagnandolo nel percorso evolutivo in un ambiente idoneo alla sua crescita, qualora la sua famiglia si trovi nell'incapacità e/o impossibilità temporanea di prendersene cura;
 - b. recuperare le competenze della famiglia di origine al fine di garantire al minore ogni possibilità di rientro nella famiglia d'origine o in altro contesto familiare. Laddove non fosse possibile, si intende favorire ed accompagnare il minore nel percorso di conoscenza ed inserimento in una famiglia affidataria o adottiva o verso l'autonomia personale e socioeconomica, assicurando comunque il percorso di rielaborazione della propria esperienza familiare.

Articolo 36 - Destinatari

1. I destinatari degli interventi sono i minori:
 - a. vittime di maltrattamento o abuso, per cui è necessario un intervento di protezione;
 - b. con gravi carenze socio culturali, relazionali, a rischio di abbandono, disadattamento e devianza o trascuratezza, per i quali sia stata puntualmente verificata l'inefficacia degli interventi di sostegno al nucleo e sia stata valutata l'inadeguatezza o l'impossibilità a procedere all'affidamento familiare;
 - c. orfani o non accompagnati, privi di parenti in condizione di fornire loro adeguata assistenza e per i quali non sia utile o possibile procedere all'inserimento presso nuclei familiari nelle forme previste dall'istituto dell'affidamento familiare;
 - d. per i quali è in corso la procedura per la dichiarazione di adottabilità e per i quali non sia possibile attivare interventi alternativi.

Articolo 37 – Permanenza in comunità

1. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione.
2. In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia, ecc.) può essere valutata, col consenso del soggetto interessato, la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età. In tal caso la permanenza è rapportata alla realizzazione di un progetto personalizzato da realizzarsi entro dei tempi definiti e con la disponibilità dell'ente o degli enti istituzionalmente competenti ad assumere il relativo onere finanziario.

Articolo 37 – Condizioni di inserimento

1. Per inserire un minore in comunità di accoglienza è obbligatorio:
 - acquisire il consenso dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale;
 - disporre di un provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - disporre di un provvedimento della Pubblica Autorità, ex art. 403 del Codice Civile.

Articolo 38 – Caratteristiche e obiettivi dell'inserimento in strutture residenziali o semiresidenziali

1. L'inserimento in comunità di accoglienza si articola in uno specifico progetto personalizzato che deve:
 - a. garantire la cura, il mantenimento, l'educazione e l'istruzione del minore accolto, nel rispetto della sua identità di genere, culturale, sociale e religiosa;
 - b. individuare e realizzare specifici obiettivi sociali, educativi, riabilitativi, clinici in rapporto ad ogni singola situazione tenendo conto del contesto familiare di appartenenza del minore;
 - c. garantire la temporaneità della permanenza nella struttura, finalizzata al rientro del minore nella propria famiglia o in altro contesto familiare e sociale;
 - d. mantenere la continuità delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria, attraverso la collaborazione fra operatori dei servizi e della comunità;
 - e. garantire le condizioni per la rielaborazione delle esperienze familiari;
 - f. prevedere l'accompagnamento nella conclusione dell'inserimento e comunque il monitoraggio della situazione del minore dopo l'uscita dalla comunità;
 - g. favorire ed accompagnare il percorso verso il rientro presso la famiglia d'origine o verso l'autonomia personale e socioeconomica.

Articolo 39 – Funzioni e compiti dei servizi e dei soggetti coinvolti nel progetto

1. I compiti dei servizi istituzionalmente competenti indicativamente sono:
 - a. elaborazione, predisposizione e attuazione del progetto personalizzato del minore. Il progetto va definito e attuato in collaborazione tra tutti servizi territoriali coinvolti sul singolo caso;
 - b. realizzazione, a fronte della decisione assunta all'interno del progetto personalizzato, di separare temporaneamente il minore dalla famiglia e di inserirlo in strutture residenziali o semi-residenziali;
 - c. predisposizione di un progetto di aiuto e sostegno alla famiglia di origine affinché si creino le condizioni che favoriscano il miglior livello possibile di riunificazione familiare. È anche compito dei servizi istituzionalmente competenti assicurare il mantenimento dei rapporti del minore con la famiglia d'origine;
 - d. informazione e aggiornamento della famiglia d'origine circa le finalità generali dell'inserimento in struttura, il funzionamento e la conoscenza della struttura individuata;
 - e. vigilanza sul percorso di crescita del minore, sul mantenimento dei rapporti fra il minore e la famiglia, condividendo tra i servizi, le informazioni acquisite necessarie a ciascuno per l'espletamento dei propri compiti di cura;

- f. predisposizione e realizzazione dell'inserimento in struttura residenziale o semiresidenziale tenendo conto delle disponibilità di bilancio;
 - g. individuazione della comunità di accoglienza più idonea alle esigenze del minore e agli obiettivi del progetto personalizzato;
 - h. mantenimento della continuità di dialogo e di relazione con la struttura di accoglienza, attraverso la definizione e la gestione dei modi e dei tempi della collaborazione progettuale;
 - i. monitoraggio periodico dell'inserimento in struttura di accoglienza, per quanto riguarda i tempi e i modi del raggiungimento degli obiettivi previsti e della riunificazione familiare, con particolare attenzione all'aggiornamento del progetto personalizzato nel caso in cui l'inserimento in struttura proseguirà oltre i tempi preventivati;
 - j. stesura e invio all'Autorità Giudiziaria delle relazioni di aggiornamento sulla situazione.
2. I compiti delle strutture residenziali o semi-residenziali indicativamente sono:
- a. predisposizione del progetto educativo individuale in collaborazione con i servizi coinvolti e in accordo con quanto stabilito dal progetto personalizzato;
 - b. continuità di dialogo con i servizi istituzionalmente competenti, nella definizione e gestione dei modi e dei tempi della collaborazione progettuale;
 - c. messa a punto di specifiche strategie e modalità d'accoglienza e cura del minore in tutte le diverse fasi del progetto personalizzato di inserimento in struttura, compresa la conclusione dell'esperienza;
 - d. mantenimento, in collaborazione con i servizi sociali istituzionalmente competenti, laddove possibile, delle relazioni con la famiglia d'origine, tenendo conto anche di eventuali prescrizioni dell'Autorità Giudiziaria;
 - e. assolvimento e mantenimento degli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica, sanitaria e giudiziaria, in collaborazione con i servizi istituzionalmente competenti, nel rispetto dei diversi ruoli e compiti. Qualora siano necessari interventi di tipo sanitario o altro che esulano dalle necessità di cura abituale (es. spese odontoiatriche, acquisto di lenti correttive, spese educative aggiuntive, ecc.) la struttura dovrà concordare preventivamente tali costi con i genitori del minore o l'Ente affidatario o chi ne esercita la tutela;
 - f. cura dell'accesso e dei rapporti dei minori accolti con le risorse del territorio per istruzione e per inserimento lavorativo, nel rispetto delle diverse appartenenze, ideali e valori del minore e della sua famiglia di origine;
 - g. definizione ed esplicitazione dell'articolazione della retta giornaliera, con conseguente comunicazione agli Enti istituzionalmente competenti.

Articolo 40 – Conclusione dell'inserimento

1. L'inserimento in comunità si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità e l'attivazione, a giudizio dell'Autorità che l'aveva disposto e/o alla conclusione del percorso previsto ed elaborato all'interno del progetto personalizzato, nel rispetto di ogni specifica situazione e nell'interesse preminente del minore.
2. Nella predisposizione della conclusione dell'inserimento vanno individuati e condivisi fra i diversi soggetti istituzionalmente competenti e coinvolti, i termini, i modi e i tempi della riunificazione familiare o di inserimento in altro contesto socio relazionale e/o nella prospettiva di un percorso finalizzato all'acquisizione dell'autonomia personale e socio economica.
3. La conclusione dell'inserimento in comunità deve quindi essere predisposto, all'interno del progetto personalizzato, in termini di progetto per il "dopo", attraverso l'esplicitazione degli obiettivi successivi, e degli interventi di monitoraggio sulla situazione del minore, a cura dei servizi individuati come competenti in merito.

Articolo 41 - Dimissioni

1. Fermo quanto previsto negli articoli precedenti, le dimissioni dalla comunità devono essere concordate tra i servizi istituzionalmente coinvolti e la struttura di accoglienza.
2. Qualora si verifichi una situazione per la quale la struttura non ritiene possibile proseguire l'inserimento, né porvi una revisione significativa nell'interesse del minore, la comunità può richiedere un'altra sistemazione del minore che dovrà comunque venir valutata e discussa con i servizi istituzionalmente competenti.
3. In casi del tutto eccezionali, quando la presenza del minore provochi grave e comprovato pregiudizio al minore stesso e/o alle altre persone ospiti e/o agli operatori la struttura può richiedere dimissione, che va comunque programmata insieme ai servizi coinvolti nei tempi e nelle modalità.

Articolo 42 – Procedure per l'inserimento nelle strutture residenziali o semiresidenziali

1. La procedura di inserimento di minori è attivata a seguito del verificarsi di una delle condizioni previste dal presente regolamento.
2. I servizi territoriali all'atto della presentazione della proposta di inserimento del minore in struttura residenziale o semiresidenziale devono avere esperito tutti i tentativi per attuare le altre tipologie d'intervento di sostegno.
3. L'assistente sociale di riferimento acquisisce copia della documentazione attestante il possesso dell'autorizzazione al funzionamento della struttura individuata.
4. In particolare in mancanza di un provvedimento di allontanamento emanato dalla competente Autorità Giudiziaria o pubblica è indispensabile che l'assistente sociale :
 - a. acquisisca formale consenso degli esercenti la potestà parentale all'inserimento del minore in struttura;
 - b. acquisisca l'eventuale impegno degli esercenti la potestà parentale a contribuire al pagamento della retta determinata dalla comunità di accoglienza e ad eventuali spese straordinarie (sanitarie, scolastiche, educative, sportive ecc.);
 - c. acquisisca l'impegno degli esercenti la potestà parentale a utilizzare per l'integrazione della retta le somme percepite o che verranno successivamente percepite per conto del minore a qualsiasi titolo (emolumenti, indennità di accompagnamento, pensioni e/o assegni di invalidità, rendite vitalizie, rendite, eredità, rendite INAIL, ecc.) e/o i relativi arretrati ovvero a versare tali somme a titolo di rimborso per quanto anticipato dal Comune per il pagamento della retta di inserimento nella struttura, nel limite in cui dette risorse aggiuntive lo consentano;
 - d. provveda a sentire il minore come previsto dalla vigente normativa;
 - e. rediga una relazione, a cui allegare eventuali relazioni di altri servizi, che attesti gli interventi di sostegno e aiuto attivati in favore del nucleo e che non hanno comportato un cambiamento della situazione nell'interesse del minore;
5. In ogni caso, in mancanza di un provvedimento di allontanamento da parte dell'Autorità Giudiziaria, l'inserimento in una struttura comunitaria deve tener conto della disponibilità di bilancio del Comune di residenza a coprire la parte residuale non sostenuta dalla famiglia.
6. A seguito dell'inserimento, l'assistente sociale che ha in carico la situazione provvede alla stesura di relazioni periodiche di aggiornamento e all'invio congiunto all'Autorità Giudiziaria di tutte le relazioni dei servizi istituzionalmente competenti.
7. Il Responsabile provvede all'impegno di spesa e agli atti amministrativi contabili relativi all'inserimento del minore in struttura come previsto nella proposta d'intervento dell'assistente sociale.

Articolo 43 – Quantificazione dell'onere di integrazione della retta

1. Il presente articolo disciplina la compartecipazione dei genitori di minori che sono stati inseriti in strutture residenziali in modo consensuale ovvero a seguito di provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria o Pubblica competente in presenza di gravi problematiche di tutela e protezione. Infatti, con l'allontanamento del minore non viene meno l'obbligo dei genitori al mantenimento del figlio. L'art. 147 del Codice Civile stabilisce: "Il matrimonio impone ad ambedue i coniugi l'obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli." Tali doveri sono estesi

anche ai genitori non sposati, ai sensi dell'art. 261 del Codice Civile: "Il riconoscimento comporta da parte del genitore l'assunzione di tutti i doveri e di tutti i diritti che egli ha nei confronti dei figli legittimi." Anche nel caso di genitori separati (prima sposati o conviventi) il comma 4 dell'art. 155 c.c., introdotto con la legge 8 febbraio 2006 n. 54, ha previsto che, salvo diversi accordi tra i coniugi, ciascuno dei genitori debba provvedere al mantenimento del figlio in misura proporzionale al reddito percepito.

2. Sia nei casi di inserimento in struttura protetta disposto con decreto dell'autorità giudiziaria, sia nei casi di inserimento consensuale del minore in struttura protetta il Comune assume l'onere dell'integrazione prevedendo la compartecipazione al costo della retta da parte dei genitori e degli ascendenti, la cui capacità contributiva viene valutata secondo i criteri di determinazione dell'ISEE.
3. La Giunta Comunale stabilisce annualmente, sulla base delle determinazioni dell'Assemblea dei Sindaci e delle disponibilità finanziarie, i valori per la compartecipazione alla spesa. La quota massima, rapportata al numero dei minori inseriti, verrà richiesta a coloro che non hanno presentato la documentazione ISEE. Viene fatta salva la possibilità di procedere al ricalcolo della quota nel caso di successiva presentazione dell'ISEE.
4. Il conteggio per stabilire il **contributo mensile** da versare all'Ente viene effettuato sulla base dell'indicatore ISEE del nucleo familiare in corso di validità e secondo la seguente formula:

(I.S.E.E. nucleo familiare – fascia esenzione) x contribuzione massima: limite I.S.E.E. accesso ai benefici

Esemplificando:

- **Contribuzione massima €.** 1.000,00 mensili
- **Fascia esenzione €.** 10.000,00
- **Limite I.S.E.E. accesso ai benefici €.** 25.000,00
- **I.S.E.E. nucleo familiare €.** 15.000,00
- **Quota a carico famiglia =** $(15.000,00 - 10.000,00) \times 1.000,00 : 25.000,00 = 200,00$

5. L'impegno alla partecipazione al costo della retta viene formalmente raccolto dall'assistente sociale e può essere inserito nel progetto personalizzato in cui sono definiti gli obiettivi, le azioni, i soggetti coinvolti e le relative responsabilità. Il genitore viene informato degli obblighi posti a suo carico in forma scritta. Contestualmente all'informazione il Comune provvede a richiedere tutta la documentazione necessaria a determinare la quota di contribuzione.
6. Per tutti i genitori, il contributo da versare è da intendersi per ogni minore allontanato, applicando un abbattimento del 25% per ogni figlio successivo al primo.
7. Nelle situazioni di cui ai commi precedenti, l'assegno di mantenimento, nei limiti di quanto destinato al/ai figli inseriti in struttura residenziale, versato da parte di un genitore all'altro così come stabilito da sentenza del Tribunale antecedente all'allontanamento, deve essere corrisposto al Comune a titolo di compartecipazione alle spese di ricovero. La misura effettiva della quota dell'assegno di mantenimento da corrispondere al Comune verrà determinata di volta in volta in relazione a quanto, considerate tutte le esigenze dei minori, non venga fornito direttamente dalla struttura di ricovero (es. testi per la scuola, vestiario, attività sportiva o di svago in generale.....)
8. La quota di compartecipazione stabilita dal Comune viene in tal caso versata direttamente all'Ente (l'ex coniuge sottoscrive di essere a conoscenza che una parte o la totalità dell'assegno di mantenimento viene utilizzata per le suddette finalità).
9. Il Comune può assumere l'integrazione della retta in deroga ai criteri stabiliti in favore dei nuclei familiari la cui situazione è caratterizzata da particolare disagio e da rilevanti difficoltà educative, confermate da apposita relazione dell'assistente sociale e/o di altri servizi territoriali da cui emerge il rischio rappresentato dalla permanenza del minore nel proprio nucleo familiare.

Articolo 44 – Recupero crediti

1. In caso di mancata sottoscrizione degli impegni o di inottemperanza all'obbligo di contribuzione da parte di uno o più soggetti civilmente obbligati, laddove ne ricorrano i presupposti, questi verranno segnalati alla competente Autorità Giudiziaria ai fini dell'applicazione delle misure di protezione e di mantenimento previste dalla normativa nazionale e/o avvio di idonee procedure di rivalsa e/o recupero.

Capo III – Norme finali

Articolo 45 – Norme di rinvio e applicazione

1. Per quanto non contemplate nel presente regolamento valgono le norme di legge degli Enti Locali, le norme di legge nazionali e regionali in materia e le norme di legge regionale di organizzazione dei servizi e interventi sociali.
2. Il presente regolamento verrà applicato integralmente a partire dal _____ anche alle situazioni precedenti alla sua entrata in vigore.

Articolo 46 – Pubblicità

1. A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è pubblicata sul sito internet di ogni Comune dell'Ambito e dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Distrettuale di _____.